



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

BOZZA PER UNO SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI, APPROVATO CON D.M. 22 OTTOBRE 2004, N. 270, DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ELEMENTI ILLUSTRATIVI

La presente bozza per uno schema di decreto, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, trova fondamento normativo nell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*». In particolare, il citato comma 95 rimette a «*uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*» la determinazione di «*criteri generali*» entro i quali i singoli atenei potranno disciplinare «*l'ordinamento degli studi dei corsi universitari*».

Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca insieme al Ministero dell'istruzione, entrambi in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che, a sua volta, in forza del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aveva assorbito le funzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica). Il citato decreto-legge n. 1/2020, con l'articolo 2, ha introdotto, nel decreto legislativo n. 300/1999 l'articolo 51-bis, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca «*le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*». Pertanto, in forza del detto decreto-legge n. 1 del 2020, la determinazione dei criteri generali per la disciplina dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari rientra nella piena ed esclusiva competenza del Ministero dell'università e della ricerca. L'ulteriore specificazione presente nel citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997, secondo cui tale determinazione debba avvenire «*di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo*» non sembra imporre limiti ulteriori di sorta, atteso che non risultano previsioni normative tali da richiedere concerti con ulteriori ministeri.

Da ultimo, il comma 95 è stato novellato con l'aggiunta di due ulteriori periodi da parte dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233. Tale novella ha dettato alcuni indirizzi al fine della determinazione



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

dei criteri generali per gli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, ponendo le basi per il **rafforzamento della interdisciplinarietà e l'inserimento di elementi di maggiore flessibilità nei corsi di studi universitari**.

La novella si inserisce nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare in relazione alla Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 (intitolata appunto "Riforma delle classi di laurea").

Rispetto ai target temporali previsti dal PNRR, la novella è stata adottata in linea con quanto previsto dal Piano, che poneva al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione della disposizione legislativa abilitante. Quanto invece alla piena operatività della misura, **la milestone n. 10 della M4C1 pone il relativo termine temporale al quarto quadrimestre 2023**. Tale termine, tuttavia, non può considerarsi assolto con la sola adozione del regolamento che qui si propone, in quanto, al fine del raggiungimento dell'obiettivo concorrono "all necessary regulations for the effective implementation and application", e dunque anche gli interventi sulle singole classi di laurea, nonché le modifiche ai regolamenti didattici degli atenei. Considerando che già il solo processo di adozione di questo regolamento include, tra l'altro, il parere del CUN, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti per materia, una previsione realistica delle tempistiche utili per il soddisfacimento del termine previsto per la milestone n. 10 suggerisce di muoversi con la massima urgenza.

Quanto ai contenuti, gli obiettivi posti dal PNRR si pongono appunto nel senso dell'incremento di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il **disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale**. Flessibilità e interdisciplinarietà, tuttavia, devono essere combinate con le caratterizzazioni proprie dei singoli percorsi formativi, anche in ragione del necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali. Si propone perciò di promuovere queste due istanze attraverso una serie mirata di modifiche alla disciplina vigente delle classi di laurea, e in particolare delle classi di laurea magistrale.

Com'è noto, il concetto di classe di laurea è stato introdotto a seguito del c.d. "processo di Bologna", mediante il DM 509/99, raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. Negli anni, grazie anche ai successivi interventi di riforma, hanno rappresentato un chiaro segno di avanzamento e crescita per l'intero sistema universitario, favorendo tra l'altro programmi di mobilità, orientamento e razionalizzazione dell'offerta. Tuttavia, le accelerazioni impresse dai cambiamenti in corso, la strategia di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la necessità di superare



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

le ossificazioni che nel tempo hanno spinto la formazione universitaria verso una non adeguata aderenza a modelli europei, a un disallineamento con i tempi e il mercato del lavoro, a una autonomia limitata agli allievi nella costruzione del proprio percorso formativo, richiedono una revisione, culturale e organizzativa, dell'attuale sistema delle classi di laurea. Nel 2018, il Ministero aveva già incaricato il CUN di elaborare analisi e proposte per un aggiornamento e una drastica semplificazione dei settori scientifico-disciplinari e concorsuali anche nella prospettiva di assicurare una maggiore flessibilità delle classi di Corso di studio adeguata al contesto internazionale. La collocazione della "Riforma delle classi di laurea" in seno alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha imposto un'accelerazione ai lavori del CUN oltre alla previsione di un intervento cornice da adottare entro i primi mesi del 2022. A tal riguardo con Decreti Ministeriali n. 1051 del 05/08/2021 e n. 1124 del 30/09/2021 è stato costituito un Gruppo di Lavoro con lo scopo di svolgere «attività consultiva e di supporto al Ministro per l'elaborazione di proposte in materia di aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea nonché per l'attuazione delle misure indicate nella **Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea", prevista in seno alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**».

Lo schema che qui si propone, e che raccoglie le risultanze dell'attività del Gruppo di lavoro, intende valorizzare il percorso già intrapreso nell'ultimo periodo rispetto ai due obiettivi della interdisciplinarietà e della flessibilità, sempre mantenendo fermo l'ancoraggio alla caratterizzazione dei corsi di studi.

In particolare, circa la valorizzazione della flessibilità nei corsi di studio, la presente proposta intende procedere secondo due prospettive complementari:

- apertura di sistema verso una maggiore interdisciplinarietà dei corsi di studio: spostando la definizione degli ambiti disciplinari mediante cui sono strutturate le classi di laurea dai settori scientifico disciplinari ai settori concorsuali di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010. Si tratta di un primo passo finalizzato al superamento degli "steccati" disciplinari assai rigidi presenti nel nostro ordinamento e che non trovano analogia nelle principali esperienze comparate, né nel sistema europeo della ricerca ove vigono classificazioni delle aree del sapere assai più ampie ed eterogenee (v. settori ERC). Inoltre, il riferimento ai settori concorsuali permette anche di sviluppare un rapporto maggiormente armonico tra definizione dell'offerta didattica e reclutamento del personale docente, anche alla luce delle novità introdotte di recente in tema di valutazione e accreditamento dei corsi di studio, su cui pure una



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

disposizione di chiusura del presente intervento tende a creare ulteriori forme di raccordo (art. 1, comma 1, lett. i), nonché ulteriori interventi agli artt. 10 e 12).

- adeguamento del regolamento alle nuove categorie di lauree e lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni: riconoscimento delle specificità dei percorsi di laurea che abilitano direttamente all'esercizio delle professioni o che hanno contenuti professionalizzanti, chiarendo il loro ulteriore obiettivo di fornire – oltre a quanto già descritto in relazione alle lauree e alle lauree magistrali – conoscenze e competenze immediatamente esercitabili (art. 3, comma 6-bis). Sul punto, è opportuno ricordare che l'approvazione della legge n. 163/2021 ha consentito la realizzazione della parte abilitante della riforma 1.5 inclusa nella Missione 4, componente 1, del PNRR. Tuttavia, la stessa ha necessità di trovare completamento e corrispondenza nel regolamento sulle classi di laurea (che a ora non contempla la natura abilitante o professionalizzante dei corsi di studi) anche al fine dell'allineamento alla già citata Milestone n. 10, che appunto individua la fine del 2023 come momento per la piena operatività della riforma 1.5.
- flessibilità dal punto di vista degli Atenei: ovvero una flessibilità nella ideazione e nella progettazione del corso, anche ispirata all'esperienza delle lauree interclasse, che prevede la riduzione di parte degli attuali vincoli, con particolare attenzione alle vocazioni e alle potenzialità dei territori, definendo una soglia base qualificante il percorso formativo e laddove possibili dei ventagli di corsi per caratterizzarlo sia in funzione di specifici profili professionali sia rispetto a profili professionali potenziali e emergenti. Si intende perseguire tale obiettivo mediante una serie di interventi puntuali, quali:

- 1. introduzione di insegnamenti o altre attività formative ulteriori rispetto ai settori concorsuali previsti tra le attività tra di base e caratterizzanti**

Il DM 1154 del 14 ottobre 2021 ha confermato la possibilità prevista dal DM 6/2019 di introdurre nuovi SSD tra i base e caratterizzanti. Alla luce della innovazione recata dalla presente proposta di utilizzare i "recinti" più ampi dei settori concorsuali nella definizione degli ambiti disciplinari, si vuole rendere strutturale questa ipotesi, non limitandola all'accreditamento di nuovi corsi di studio e ponendo una soglia quantitativa tale da riservare il 40% dei crediti complessivi per i corsi di laurea e il 30% per i corsi di laurea magistrale agli ambiti disciplinari previsti dalle tabelle di definizione delle classi (art. 10, commi 2-bis e 4-



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

bis). Tali limiti si applicano ai corsi preordinati all'accesso alle professioni (o che abilitano direttamente all'esercizio delle stesse) compatibilmente con la disciplina nazionale o dell'UE relativa all'accesso alle stesse.

2. **quote di "interdisciplinarietà necessaria"**

Oltre all'ampliamento della autonomia del singolo ateneo di ridefinire i contenuti degli ordinamenti degli studi anche variando i contenuti degli ambiti disciplinari relativi alle attività di base o caratterizzanti, si richiede che gli stessi includano altresì insegnamenti, laboratori, esercitazioni o seminari che siano necessariamente afferenti ad ambiti disciplinari ulteriori rispetto a quelli di base o caratterizzanti. Questo risulta particolarmente utile al fine di promuovere attività comunque funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale del corso di studi, ma che appunto esulano dai suoi contenuti tradizionali (art. 10, comma 5, lett. *b-bis*)).

3. **autonomia nella definizione del peso dei singoli insegnamenti.**

Si vogliono superare i vincoli (in realtà mai disposti dalla normativa) relativi alla dimensione minima degli insegnamenti, rimettendosi alla scelta degli Atenei, pur tenendo conto degli obiettivi specifici del corso di studi.

- flessibilità dal punto di vista dello studente: una più ampia flessibilità nella costruzione del percorso formativo individuale dopo l'acquisizione della soglia caratterizzante, alla quale potrà liberamente associare più opzioni formative proposte e attive nell'ateneo di iscrizione, oppure disponibili sul territorio nazionale e internazionale, con eventuale possibilità di riconoscimento anche di esperienze extra universitarie di nuova generazione (Academy). La scelta potrà avere gradi di libertà differenziati in considerazione del profilo in uscita. Anche in questo caso si intende perseguire le finalità descritte attraverso alcuni interventi puntuali, quali:

1. **Flessibilità nell'accesso all'intera offerta formativa disponibile**

Lo studente deve poter costruire il proprio percorso formativo avendo come vincoli solo quelli dettati dall'ordinamento del corso di studi a cui è iscritto, potendo accedere anche a insegnamenti attivi in anni accademici diversi da quello di immatricolazione (purché l'offerta formativa sia ancora accessibile).

2. **"Erasmus italiano"**



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

In analogia con l'attuale funzionamento dei progetti Erasmus, si pongono le basi per la costruzione di percorsi formativi ai quali concorrono più atenei italiani. L'iter di costruzione potrebbe essere dunque il seguente: sottoscrizione di accordi tra gli atenei, firma di *learning agreement* prima della frequenza e del sostenimento degli esami in altri atenei da parte di responsabili di tale mobilità. Ovviamente possibile la creazione a livello regionale o interregionale di "spazi di libera circolazione degli studenti" su specifici percorsi concordati.